



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°18119 in data 15/07/2020, con la quale la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in occasione della tradizionale “Festa del Redentore”, in programma il 18 luglio 2020;

PRESO ATTO: degli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi il giorno 16/07/2020 negli uffici della Prefettura di Venezia;

VISTA: l’Ordinanza n°480 in data 14/07/2020 – PG 2020/299032 – del Corpo di Polizia Locale – Città di Venezia, con la quale è stata disciplinata la viabilità acquea in occasione della manifestazione in questione;

VISTA: la propria Ordinanza n°51/2020 in data 03/07/2020 e ss.mm./ii. con la quale è stata regolamentata la navigazione nel canale della Giudecca in occasione della realizzazione del tradizionale ponte votivo del Redentore;

RITENUTO: necessario regolamentare la navigazione negli specchi acquei marittimi interessati dall’evento, al precipuo fine di garantire la sicurezza della navigazione anche a seguito delle indicazioni fornite in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*” approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge n°84/1194 e ss.mm./ii.;

VISTO: il Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii. (“Codice della nautica da diporto”);

VISTI: gli articoli 17, 62, 80 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI: gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che la sera del **18 luglio 2020** si svolgerà la tradizionale “**Festa del Redentore**”, nel corso della quale è prevista la presenza di numerose unità navali nei canali marittimi lagunari, principalmente in **Bacino San Marco**, nel **Canale di San Marco** e nel **Canale della Giudecca**.

ORDINA

Articolo 1

(Prescrizioni per la navigazione)

Dalle ore 18:00 di sabato 18 luglio alle ore 01:00 di domenica 19 luglio 2020, nel Bacino San Marco, nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca, ferme restando eventuali specifiche esigenze connesse al governo in sicurezza, la massima velocità consentita alle unità di qualsiasi tipologia in navigazione è ridotta a **7 (sette) km/h**.

Il limite di velocità di cui al precedente comma non si applica nei confronti delle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, del servizio d'ordine, di pronto intervento/soccorso, in ragione del loro ufficio.

Le unità a propulsione meccanica in avvicinamento o allontaneranno dai canali marittimi lagunari prospicienti la Chiesa del Redentore, dovranno procedere con la massima prudenza, navigando alla minima velocità consentita dalle esigenze di manovra e prestando particolare attenzione alle condizioni di congestione del traffico che si presenteranno in loco.

Tramite il canale radio VHF 16 potranno essere diramati avvisi di carattere generale relativi all'evento da parte della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia; le unità partecipanti alla manifestazione in possesso di apparati radio VHF hanno l'obbligo di mantenerli accesi e sintonizzati sul predetto canale.

Articolo 2

(Aree di sosta e di ormeggio)

A partire dalle ore 18:00 di sabato 18 luglio 2020 e fino alle 01:00 del 19 luglio 2020 è consentito lo stazionamento delle Unità navali lungo le banchine/ormeggi prospicienti il Bacino San Marco, il Canale di San Marco ed il Canale della Giudecca, con esclusione di quelle/i in concessione, con le modalità di cui infra:

- a) Unità trasporto passeggeri, unità da diporto a vela o a motore e/o da pesca di lunghezza superiore a 15 metri sono autorizzate all'ormeggio in affiancamento alle rive nel canale della Giudecca a ponente del ponte votivo e lungo la Riva Sette Martiri;
- b) Unità trasporto passeggeri, unità da diporto a vela o a motore e/o da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri sono autorizzate all'ormeggio nel canale della Giudecca prospiciente al bacino di San Marco nonché lungo la Riva degli Schiavoni.

Tutte le unità che intendono accedere nei suddetti canali marittimi lagunari dovranno attenersi alle disposizioni inerenti alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e al deflusso di seguito specificate:

L'ormeggio dovrà avvenire in modo da non creare intralcio alla navigazione, con divieto assoluto di ormeggio "a pacchetto", utilizzando gli apprestamenti di ormeggio esistenti, qualora presenti, secondo ordinaria perizia marinaresca.

A meno che non sia strettamente indispensabile per garantire la sicurezza, le Unità all'ormeggio dovranno stazionare con i motori spenti per evitare rumori e/o molestie.

Durante l'afflusso che precede la manifestazione e per l'intera durata della stessa è vietato unire/collegare tra loro Unità di qualsiasi tipologia, a mezzo di strutture improvvisate e non (tavole, cordame, ecc.);

E' vietata la detenzione a bordo di fornelli, bombole a gas o attrezzatura similare, oltreché l'accensione di fuochi e l'uso di fiamme libere.

È fatto divieto assoluto a tutte le unità di ormeggiare alle strutture del ponte votivo e/o alle boe che delimitano le aree di ancoraggio e stazionamento in parola.

Dalle ore 02:00 del giorno 19 luglio 2020 sono ripristinate completamente le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 175/2009 del 28/12/2009 e ss.mm./ii. in premessa richiamata.

Articolo 3

(Responsabilità dei comandanti/conducenti delle unità partecipanti alla manifestazione)

I comandanti/conducenti delle Unità partecipanti volontariamente alla manifestazione, dovranno, sotto la propria, diretta ed esclusiva responsabilità:

- curare che la propria Unità sia munita di tutta la documentazione/certificazione prevista, in corso di validità;
- rispettare il numero massimo delle persone/dei carichi imbarcabili e garantire la presenza a bordo dei mezzi di salvataggio collettivi e individuali previsti dalla normativa in vigore, regolarmente certificati/collaudati/revisionati;

- curare la puntuale osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza nonché in ogni altro provvedimento emanato da altre/i Amministrazioni/Enti per garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione di che trattasi;
- eseguire prontamente le disposizioni impartite dal personale imbarcato sulle unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, con specifico – ma non esclusivo – riguardo a quelle volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché a ripristinare l'ordinario assetto di navigabilità dei canali marittimi interessati, al termine dell'evento.

Articolo 4

(Distanze di sicurezza)

Le Unità navali di qualsiasi tipologia che sosterranno in Bacino San Marco, nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca e le persone su di esse presenti dovranno mantenere tra loro una distanza tale da garantire il distanziamento sociale al fine di contrastare il fenomeno epidemiologico dovuto al COVID-19.

Articolo 5

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, in tutti gli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno considerati responsabili civilmente degli eventuali danni che la condotta posta in essere potrebbe causare a persone e/o cose di terzi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale

<http://www.guardiacostiera.gov.it/venezias/Pages/ordinanze.aspx>

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

(Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)